

# SENATO DEL REGNO

## DISEGNO DI LEGGE SULLA CITTADINANZA

*Signori Senatori.* — Il disegno di legge, che ho l'onore di presentarvi, concerne uno dei compiti più gravi della legislazione: perchè serve a determinare gli elementi fondamentali dello Stato, e uno dei caratteri essenziali della personalità; così allo Stato, come all'individuo preme in sommo grado, che provvide e chiare norme governino il possesso, l'acquisto e la perdita della cittadinanza.

Le disposizioni del Codice civile, che regolano tuttora questa materia nel Regno, formulate, quasi cinquant'anni sono, in condizioni sociali e politiche tanto diverse dalle attuali, male oramai rispondono e male si confanno alle condizioni presenti della nostra vita nazionale, che un grandioso fenomeno, allora a noi quasi ignoto, — l'emigrazione dei nostri lavoratori — ha in questa parte così profondamente alterato. Molte autorevoli voci si levarono da tempo a reclamare che queste vecchie disposizioni si modificassero, ed ebbero larga, insistente eco nella stampa periodica, in varie assemblee, ed in seno al benemerito Istituto, cui è particolarmente affidata la custodia del carattere e del genio nazionale oltre i confini della patria.

Alcune modificazioni di quelle norme, contenute in qualche legge recente (1), dettate per contingenze speciali, attenuarono senza dubbio questa antinomia del Codice colle esigenze della pratica, ma non bastano ad eliminarla; alla necessità di una riforma più radicale si aggiunse, d'altra parte, la convenienza di raccogliere in una legge unica le norme sparse in varie fonti, coordinandole e completandole con altre di cui già si veniva proponendo la sanzione (2).

Quasi tutti i paesi avevano frattanto rinnovato e modificato, con criteri e per circostanze diverse, la propria legislazione in questa materia (3); ciò costituiva un motivo di più, per consigliarci a modificare la nostra. La cittadinanza è infatti per sua natura tale, che la portata e l'efficacia delle sue norme non può essere tutta racchiusa nell'am-

(1) Legge 31 gennaio 1901 sulla emigrazione, articoli 35 e 36; legge 17 maggio 1906, relativa alla concessione della cittadinanza.

(2) Vedasi il progetto di una nuova legge sull'emigrazione, rappresentato alla Camera dei deputati il 18 novembre 1909.

(3) Vedasi, in allegato alla presente relazione, l'elenco di tutte le leggi estere in materia di cittadinanza.

bito di uno Stato: esse rappresentano, sotto un certo aspetto, il termine di un rapporto complesso, che trova in una sfera legislativa diversa la propria integrazione. Se al diritto internazionale compete risolvere, dove è possibile, i conflitti che derivano dal diverso regolamento giuridico dei termini singoli di questo rapporto, non può tuttavia disinteressarsene la legge di ogni paese, a cui preme che le proprie sanzioni spieghino tutta la loro efficacia, per il pieno conseguimento del fine loro; meno degli altri possiamo disinteressarcene noi, chi consideri quanta parte della nostra famiglia nazionale è soggetta, per quel periodico esodo dei nostri lavoratori, all'impero delle leggi altrui, e in quanta larga misura questa legge nostra dovrà adattarsi e combinarsi con quelle dei luoghi, dove i nostri emigranti risiedono e svolgono le proprie energie.

Queste varie considerazioni serviranno a dimostrare altresì, di quanta difficoltà sia per noi la compilazione di una buona legge in questa materia. Due aspetti, sostanzialmente diversi, del rapporto che essa è destinata a governare — uno individuale, l'altro collettivo — vogliono essere tenuti costantemente presenti, in guisa che nelle disposizioni della legge trovino la loro più adeguata disciplina giuridica tanto il fatto del singolo, che si comporta e si muove secondo lo stimolo dei suoi interessi e sentimenti particolari, quanto il fatto di queste grandi masse, che vanno e vengono ed agiscono secondo l'impulso di forze economiche e sociali, di cui subiscono la dominazione. Non solo: ma il legislatore deve, sotto entrambi quegli aspetti, possibilmente tener conto di una gran varietà di principi e di norme tanto diverse, quanto sono diverse le condizioni dei paesi, dove si dirigono le correnti della nostra emigrazione europea e transoceanica.

A così complesse esigenze non sarebbe possibile che rispondesse intieramente una legge; nè il progetto che ho l'onore di presentarvi lo presume. Persuaso, bensì, della necessità di una riforma che tante ragioni reclamano, — sollecito di provvedere alla soluzione di problemi, che da tempo si agitano nella dottrina e nella pratica, di secondare i suggerimenti e i voti dei nostri concittadini e dei nostri agenti all'estero — consapevole, per una ormai lunga esperienza amministrativa e giudiziaria, delle molteplici lacune e deficienze che rendono opportuna una revisione delle norme in vigore, anche dove non par necessario di modificarne la sostanza, — il Governo del Re si è creduto in dovere di redigere e di sottoporvi questo disegno di una nuova legge organica sulla cittadinanza; e ha stimato conveniente far precedere questa riforma delle disposizioni che regolano, sulla soglia del Codice, il rapporto fondamentale fra l'individuo e lo Stato, alle altre che dovranno, prima o poi, venir modificando questa ormai antica fonte del nostro diritto civile.

Dove la legge non può giungere, o non sarebbe forse opportuno

che giungesse, il Governo avrà cura di adoperarsi in guisa da secondarne lo spirito; sia valendosi di alcune facoltà che gli sarebbero espressamente conferite con questo progetto, in quei limiti e con quelle cautele che parvero necessarie in materia così grave (art. 9, ultimo alinea; art. 15, art. 19), — sia nell'esercizio discrezionale di quella potestà che gli compete secondo le norme generali del nostro diritto pubblico, — sia per mezzo di convenzioni internazionali, come è stato già fatto in passato con alcuni paesi (1). Nel redigere questo progetto ci preoccupammo infatti anche di rendere più facile, preparando il terreno a eventuali concessioni reciproche, la conclusione di tali accordi, meglio atti a risolvere, secondo le speciali contingenze, i conflitti di leggi e d'interessi fra Stato e Stato.

Tali conflitti sono, come è noto, nella materia nostra, di due specie: positivi e negativi. Questi ultimi fanno capo a una singolare condizione giuridica: quella di coloro che non appartengono ad alcuna comunità politica, secondo le leggi sue proprie: gli *apolidi*. Il diritto internazionale, che vorrebbe ignorarli, risolve con vari espedienti il problema della loro esistenza di fatto; noi abbiamo procurato di eliminarne le ipotesi, per quanto può dipendere dalle leggi del Regno (vedansi gli articoli 1, 2, 3, 11 e 12 del progetto); con una nuova disposizione speciale (art. 13) abbiamo quindi procurato di eliminare secondo i criteri più corretti, per quanto interessa l'Italia, gli inconvenienti possibili di siffatta condizione.

I conflitti positivi non sono in sostanza che altrettanti atteggiamenti diversi di un problema, intorno al quale ferve da qualche tempo, in vari campi, una viva disputa di principii e di fatti: il problema della *doppia nazionalità*.

Sarebbe superfluo che ricordassi qui le considerazioni varie, — teoriche e pratiche, d'interesse e di sentimento, diverse secondo i luoghi a cui mirano le proposte soluzioni di un quesito che assume aspetti diversi, rispetto ai paesi di Europa o d'America, all'America settentrionale o meridionale, all'Argentina o al Brasile, — adottate da coloro che stimano debba la legge tener fede al principio antico di diritto (interpretato forse più rigorosamente di quanto la storia del diritto non comporti) *nemo duarum civitatum civis esse potest*, e coloro che vorrebbero farne getto, come d'una vecchia norma non più

(1) Disposizioni convenzionali in materia di cittadinanza furono pattuite finora dall'Italia con le repubbliche di *Nicaragua* (trattato di amicizia e commercio 6 marzo 1868, art. 21; non riprodotto peraltro nel nuovo trattato del 25 gennaio 1906), di *Costarica* (convenzione 6 maggio 1873, art. 1), del *Messico* (convenzione speciale circa la nazionalità, 20 agosto 1888), della *Bolivia* (trattato di amicizia 18 ottobre 1890, art. 4: entrato in vigore il 7 gennaio 1901).

Alcune disposizioni contenute in vari trattati generali riguardano il servizio militare dei cittadini e dei naturalizzati.

consentanea alle presenti condizioni giuridiche e politiche internazionali, per riconoscere in diritto, come fu riconosciuta altrove, una duplicità di cittadinanza che non potremmo, in fatto, negare od escludere: — inclinati, gli uni, a secondare e quasi stimolare l'acquisto della cittadinanza estera da parte dei nostri emigranti, come il mezzo più efficace di migliorarne la condizione nei paesi dove risiedono, — gli altri invece a distoglierli da tale acquisto, per mantenerli più sicuramente nell'affetto e sotto la protezione vigile della patria d'origine.

Prescindendo da queste tendenze diverse, che esorbitano dall'oggetto e dal fine del nostro disegno di legge, credo che la divergenza delle opinioni, quanto al regolamento giuridico delle condizioni e degli atti a cui quelle tendenze fanno capo, non sia poi tanto grande quanto potrebbe far supporre la disparità dei principii da cui si partono. In ogni modo è certo che alla legge, cui spetta provvedere con opportune disposizioni nell'interesse di tutti, non conviene prendere partito per una tesi o per l'altra: essa deve cercare di temperar gli effetti di ogni sistema e di rimuovere gli inconvenienti, che l'applicazione rigorosa di ogni principio porta fatalmente con sè; di raggiungere insomma, nell'intreccio e nel contrasto di norme, aspirazioni e interessi diversi, il massimo beneficio col minimo danno, per lo Stato e per i singoli. Le disposizioni, che a questo fine vi proponiamo circa la *perdita* e il *riacquisto* dalla cittadinanza (articoli 7, 8 e 9), si discostano in molti punti da quelle attualmente in vigore; esse rispondono, nel modo che ci è sembrato più opportuno, ai voti di tutti coloro che parteciparono a queste controversie, — concordi in sostanza nel suggerire che in qualche modo si disponesse circa *lo stato dei figli dei nostri emigranti, nati all'estero, a cui le leggi locali attribuiscono la cittadinanza del paese*, e che si facilitasse in ogni caso il *riacquisto* della cittadinanza perduta.

L'articolo 9 dichiara stranieri quei figli, al momento in cui raggiungono la loro età maggiore, purchè residenti nello Stato a cui appartengono per ragione di nascita, e salvo che dichiarino entro un certo termine di voler conservare la qualità di cittadini del Regno. Il principio della trasmissione illimitata della cittadinanza *jure sanguinis*, che informa il nostro sistema legislativo, permane quindi come regola generale: cede soltanto, con certe riserve, colà dove un altro principio, ispirato a condizioni storiche e demografiche diverse — di cui i nostri concittadini che partecipano in fatto a quella data società politica non possono non subire l'influenza — impone loro *jure soli* una cittadinanza nuova. Ma a costoro, come a chiunque, risiedendo all'estero, perde per rinuncia o per volontario acquisto di una cittadinanza straniera la cittadinanza italiana, il progetto consente di ricuperarla o istantaneamente o dopo un periodo più o meno

breve di residenza nel Regno, sotto la sola condizione di un permesso governativo « che potrà essere dato anche con disposizione generale », senza bisogno, cioè, che volta per volta sia richiesto, quando il Governo avrà creduto opportuno di conferire senz'altro questo diritto di riacquisto, con provvedimento preventivo, a certe categorie determinate di persone.

Ma non a questo soltanto si dovrà limitare l'azione governativa, nell'interesse di quei nostri connazionali d'origine, prosciolti dal vincolo politico verso la patria, senza che venga meno in loro l'affetto, che giova mantener vivo e operoso per l'Italia nostra; trattarli e considerarli in tutto come stranieri non sarebbe giusto nè opportuno: potranno, finchè ciò sia compatibile coi loro doveri verso lo Stato cui appartengono, essere equiparati ai cittadini in quei rapporti d'indole amministrativa, che consentono alle autorità del Regno una certa libertà discrezionale di provvedimenti, e per l'esercizio di certe facoltà e di certe prerogative, che la legge non subordina rigorosamente al possesso effettivo della cittadinanza. A tutto ciò si potrà provvedere meglio, senza contraddire ai principii cui queste disposizioni del progetto sono ispirate, con istruzioni speciali ai Regi agenti all'estero, o alle autorità amministrative del Regno.

Ai fini, a cui intendono queste nuove disposizioni, non par che risponda quella dell'articolo 12 del Codice, relativa agli obblighi militari di coloro che perdono la cittadinanza (articolo 8, capoverso, del progetto); ma la legge sulla emigrazione, che attenua in così larga misura questi obblighi per i nati all'estero e per coloro che emigrano verso certi paesi e in una certa età, ha già ovviato in gran parte agli inconvenienti che derivano da questa norma; le convenzioni internazionali le tolgono, in alcuni paesi, ogni efficacia; il contesto delle disposizioni del progetto nostro le sottrae non soltanto i figli degli emigranti a cui si riferisce l'art. 7, ma anche i figli minori divenuti stranieri col padre (articolo 12), rispetto ai quali era sembrata più gravosa l'applicazione fattane, secondo il contesto delle disposizioni del Codice, dalla giurisprudenza prevalente. Ridotta così di efficacia e di contenuto, non sembra che la disposizione debba urtare nelle obiezioni che le furon mosse: sopprimerla del tutto non sarebbe, d'altronde, senza pericoli e inconvenienti forse maggiori pel reclutamento delle nostre milizie di terra e di mare.

Le disposizioni che ho finora commentato, al pari d'altre di cui parlerò in seguito, sono pertanto informate ai seguenti criteri fondamentali: — *a*) attenuare i conflitti internazionali di leggi, salvo a raggiungere meglio questo intento con nuovi trattati; — *b*) procurare che il rapporto di diritto determinato dalla cittadinanza risponda, di regola, allo stato di fatto determinato dalla soggezione attuale dell'individuo allo Stato dove risiede, subordinando sotto certe condizio-

ni a questa effettiva residenza, nel Regno od all'estero, il perdurare o il risolversi o il ricostituirsi del vincolo giuridico fra l'uno e l'altro; — *c*) usare il massimo riguardo ai rapporti di famiglia, secondo i principi fondamentali che presiedono a tutto questo istituto, evitando per quanto è possibile ogni dualismo di cittadinanza fra i componenti la stessa unità familiare: a questo fine proponiamo appunto di stabilire al termine dell'età minore la perdita della nazionalità, nell'ipotesi dell'articolo 7, e l'acquisto di essa in tutte quelle dell'articolo 3; — *d*) subordinare alla determinazione volontaria dell'individuo ogni mutamento definitivo dello stato di cittadinanza, attribuendo un diritto di opzione a chiunque ha dovuto o dovrebbe subire quel mutamento, per effetto delle disposizioni di questa legge (vedansi gli articoli 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12 e 18 del progetto), e precisando meglio (articolo 8, n. 2) il concorso necessario della volontà, in qualunque forma si manifesti, quanto alla perdita della cittadinanza per acquisto di una cittadinanza straniera.

A questi molteplici criteri, non di rado divergenti nei loro effetti pratici, non era possibile, naturalmente, dare piena attuazione: abbiamo cercato di accordarli, temperando, come vi ho accennato, le diverse esigenze. Voi giudicherete se il risultato raggiunto risponde al fine che ci eravamo proposto.

Resta che brevemente vi dichiari le altre disposizioni del disegno di legge, che più o meno si discostano da quelle vigenti.

I tre primi articoli del progetto contengono le norme determinatrici della cittadinanza di origine. — Il primo raccoglie, secondo un concetto più sistematico, le regole fondamentali divise oggi fra il quarto e il settimo articolo del Codice, per la costituzione del vincolo di pertinenza allo Stato, completandole con alcune nuove clausole. Le dette regole devono spiegare la propria efficacia (questo è il concetto che ispira le disposizioni aggiunte) fino a che l'azione degli stessi principii non investa l'individuo, secondo la legge di un altro paese, di una diversa cittadinanza: se la paternità o la maternità non servono per conferire al figlio la qualità di cittadino dello Stato, a cui il padre o la madre stranieri appartengono, subentrano quegli altri criteri, che bastano per noi a conferirgli la qualità di cittadino del Regno.

L'articolo secondo dichiara, — colmando una lacuna del Codice, — gli effetti che l'accertamento della filiazione, posteriore alla nascita, genera in ordine allo stato di cittadinanza del figlio: distinguendo la condizione del minorenni da quella di chi, raggiunta l'età maggiore, ha ormai costituito, per così dire, la propria personalità giuridica sotto l'impero della propria volontà, in guisa che non converrebbe, secondo i principii generali or ora accennati, modificarne, senza il concorso di questa, un attributo così notevole. La questione è già stata variamente discussa e risolta dalla dottrina e da alcune leggi estere.

I termini amplissimi (« accertamento della filiazione ») usati in questo articolo risolvono, a parer nostro, nel modo più corretto, anche un'altra controversia agitatasi non di rado in circostanze varie di diritto e di fatto, quanto all'applicazione di questi criteri fondamentali rispetto ai figli naturali non riconosciuti, la paternità o la maternità dei dei quali tuttavia risulti, in un modo legale qualsiasi.

Il terzo articolo concerne i casi del cosiddetto acquisto della cittadinanza per « beneficio di legge »; concesso a chi, straniero di nascita, ha tuttavia per qualche circostanza un certo titolo a un trattamento speciale. Alle ipotesi contemplate dalla legge attuale (Codice civile, articoli 5, 6 e 8) il progetto ne aggiunge altre, attribuendo questa condizione di privilegio al figlio di genitori stranieri, anche se la madre soltanto, o se l'avo paterno, furono cittadini per nascita, — allo straniero nato all'estero, se entrambi i genitori nacquero in Italia o vi risiedevano da 10 anni, — e allo straniero nato nel Regno, a cui non è ben chiaro se attualmente si applichino le disposizioni del secondo capoverso dell'art. 8 del Codice. A giustificare queste ampliate ipotesi concorrono diverse considerazioni: la disposizione nuova, che dichiara in certi casi straniero il cittadino nato all'estero (art. 7 del progetto), le forme e la intensità della nostra emigrazione consigliavano di attribuire un'efficacia più larga e più duratura all'origine, per ricongiungere alla patria chi porta nelle vene il sangue di una famiglia italiana; l'esempio, d'altra parte, di molte recenti leggi estere parve rendesse opportuno di accrescere anche noi l'efficacia dell'elemento territoriale, rispetto alla determinazione della cittadinanza di chi si trova in qualche rapporto di fatto col Regno, per costituirci, non foss'altro, in condizioni di parità nelle trattative di eventuali accordi internazionali con gli Stati che informarono più largamente a siffatto principio le proprie leggi. Abbiamo sostituito, a questo proposito, la *residenza*, condizione di fatto di facile constatazione, al *domicilio*, qualificato dal Codice in guisa da dar luogo a sottili ed inutili controversie. Le disposizioni del nostro art. 3 toglieranno di mezzo anche altre questioni agitatesi nella dottrina, nella giurisprudenza e nella pratica amministrativa, in base alle clausole degli articoli 5 e 6 del Codice civile, circa il maturarsi e il perdurare degli effetti acquisitivi o risolutivi della cittadinanza, nelle varie ipotesi di cui si tratta. Per determinare l'acquisto della cittadinanza senza bisogno di dichiarazione, abbiamo finalmente stimato necessario che concorra sempre la residenza decennale dello straniero nel Regno, più idonea che non il fatto della nascita a giustificare questa attribuzione legale della qualità di cittadino.

Le disposizioni di questo art. 3 sono, sotto un certo punto di vista, forse le più difficili di tutto il disegno di legge; a noi è sembrato che

queste formule si adattino meglio di altre ai diversi casi che si trattava di disciplinare.

I tre articoli che seguono hanno per oggetto la concessione della naturalità; a ciò provvede, quattro anni sono, una legge speciale (17 maggio 1906) di cui questi articoli riproducono in sostanza le disposizioni, semplificandole e correggendole in qualche punto. E' sembrato superfluo mantenere ancora, oltre la forma solenne della concessione per legge nei casi più singolari, e quella normale del decreto con pieni effetti politici, nel modo da quella legge introdotto, anche la vecchia forma del Codice, e quella concessione per decreto ministeriale, ammessa dalla legge del 1901 sulla emigrazione per le ipotesi contemplate nel n. 5 del nostro art. 4, che complica senza alcun vantaggio notevole, il regolamento di questo Istituto. Fra le dette ipotesi abbiamo ommesso quella di coloro che optarono formalmente per la cittadinanza estera, non sembrandoci meritevoli di speciali riguardi al par di coloro che mancarono, forse senza propria colpa, di eleggere nei termini stabiliti la cittadinanza italiana. Abbiamo finalmente creduto opportuno di semplificare (art. 5) anche le condizioni sospensive dell'acquisto, togliendo di mezzo alcune difficoltà cui dava luogo l'applicazione pratica del primo capoverso dell'art. 10 del Codice civile; il regolamento provvederà, in quanto occorre, circa i rapporti del naturalizzato con gli uffici di stato civile del Regno.

Anche le disposizioni che riguardano l'acquisto e la perdita della cittadinanza per effetto dei rapporti di famiglia, contenute negli articoli 10, 11 e 12 del disegno di legge, non si discostano in sostanza da quelle sancite negli articoli 9 e 14, e negli ultimi capoversi degli articoli 10 e 11 del Codice civile; ci è sembrato però opportuno di riunirle insieme, correggendole e completandole con nuove clausole: esse rispondono a opportuni suggerimenti, e dirimono controversie e incertezze a cui dettero luogo le disposizioni attuali, sia circa la condizione della moglie e dei figli minori che non acquistano la cittadinanza straniera, secondo la legge del nuovo Stato a cui appartiene il capo della famiglia, e quella della donna cittadina di origine, maritata a uno straniero e divorziata, — sia circa l'applicazione di queste norme a taluni casi di acquisto, di riacquisto o di perdita della cittadinanza, ai figli naturali, alla moglie separata legalmente. L'ultimo capoverso del nostro articolo 11 servirà indirettamente a dissipare anche il dubbio che la donna, separata o no, possa cambiare cittadinanza da sola. Segnaliamo nel secondo capoverso dell'articolo 10 una singolare applicazione del principio della unità di famiglia: qui sono i figli che in sostanza trattengono nella propria cittadinanza la madre, sottraendola al riacquisto tacito di quella d'origine, di cui potrebbe altrimenti profittare per effetto delle disposizioni dell'articolo 9: è sembrato opportuno disporre così, perchè non fosse alterato, senza una mani-

festazione esplicita di volontà da parte della vedova, lo stato di cittadinanza dei minorenni, figli di genitore straniero, insieme con quella materna, o per non introdurre un pericoloso dualismo fra la cittadinanza della madre e dei figli.

L'articolo 14 del progetto, che determina la sfera territoriale di applicazione della legge, riproduce una norma già posta in quella del 1906: non vi era motivo di non estenderla, con riserve opportune, a tutte le disposizioni di questa, in quanto riguardano il territorio del Regno.

Abbiamo stimato utile di raccogliere in una disposizione sintetica (articolo 15), simile a quella contenuta nell'articolo 46 del regolamento sullo stato civile, alcune clausole ripetute oggi nei diversi articoli che riguardano le dichiarazioni; la facoltà conferita al Governo nel capoverso consentirà di rendere queste dichiarazioni più facili e più irrequenti, secondo contingenze pratiche non bene prevedibili, nell'interesse di una determinazione immediata e definitiva dello stato di cittadinanza.

La norma contenuta nell'art. 15 del Codice civile, circa la decorrenza dell'acquisto e del riacquisto della cittadinanza, — introdotta dalla « Commissione di coordinamento » in seguito a una nuova opinione che prevalse riguardo agli effetti delle opzioni, ma tale che non serve a togliere di mezzo ogni dubbio circa la sua portata effettiva — ci è sembrata superflua nel progetto attuale: le nuove norme regolatrici di ogni singola ipotesi di acquisto, di riacquisto e di perdita della cittadinanza contengono, se non erro, quanto basta per determinare con certezza il momento in cui questi effetti cominceranno ad attuarsi.

Le disposizioni transitorie, che chiudono il nostro disegno di legge, non richiedono lunghi schiarimenti. Alcune (articoli 16 e 19) designano nei modi consueti le disposizioni anteriori che queste nuove abrogheranno, e mettono il Governo in grado di provvedere normalmente per la loro attuazione; altre (art. 17) riproducono una disposizione opportuna della legge del 1906.

Quelle, finalmente, dell'art. 18 servono a ben determinare i limiti di efficacia della legge e le modalità della sua applicazione, in ordine allo stato di diritto e di fatto anteriore; arduo problema, a cui da un lato i principii generali di diritto in materia (come questa) di stato personale e di ordine pubblico, — dall'altro, gravi considerazioni d'indole pratica, consigliavano forse soluzioni divergenti; noi abbiamo adottato qui, come altrove, quella che riteniamo più atta a conciliare nel miglior modo possibile tutti gl'interessi, rispettando la condizione di cose attuale, ma consentendo a tutti coloro, a cui la legge nuova conferirebbe uno stato di cittadinanza diversi da quello da es-

si posseduto, di profittare delle sue disposizioni mediante una dichiarazione speciale.

*Signori Senatori,*

Ciò che ho avuto l'onore di esporvi spero vi dimostrerà come, nel redigere questo disegno di legge il Governo del Re non abbia mancato di tenere presenti tutti gli aspetti e di preoccuparsi di tutte le conseguenze della riforma che vi propone; alla vostra sapienza ed esperienza di emendarlo, dove lo stimerete necessario; a me è già argomento d'alta compiacenza il sottoporre ai vostri suffragi un progetto destinato a stabilire le nuove norme, secondo le quali lo Stato riconoscerà i propri sudditi e il cittadino la patria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1. — È cittadino per nascita:

1. il figlio di padre cittadino;
2. il figlio di madre cittadina, se il padre è ignoto o se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero, secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene;
3. chi è nato nel Regno, se entrambi i genitori sono ignoti o se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori stranieri, secondo la legge dello Stato, al quale questi appartengono.

Art. 2. — Il riconoscimento o l'accertamento della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.

Se il figlio è maggiorenne, conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può entro l'anno dal riconoscimento o accertamento dichiarare di eleggere la cittadinanza, che gli sarebbe spettata secondo l'articolo 1.

Art. 3. — Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori nati nel Regno o quivi residenti da almeno dieci anni al tempo della sua nascita, diviene immediatamente cittadino se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego dello Stato.

Compiuto il 21 anno, diviene cittadino se risiede nel Regno e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana; se però risiede nel Regno da almeno dieci anni, diviene senz'altro cittadino italiano, salvo che dichiarare entro il 22° anno di voler conservare la cittadinanza straniera e osservi gli obblighi militari a questa inerenti.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero, del quale il padre o la madre o l'avo paterno sieno stati cittadini per nascita.

Art. 4. — La cittadinanza può essere concessa per decreto reale, previo parere favorevole del Consiglio di Stato.

1. agli italiani che non appartengono al Regno;

2. allo straniero che abbia prestato servizio per tre anni allo Stato italiano, anche all'estero;

3. allo straniero che risieda da almeno cinque anni nel Regno;

4. allo straniero che risieda da tre anni nel Regno ed abbia contratto matrimonio con una cittadina italiana;

5. dopo un anno di residenza, a chi sarebbe cittadino secondo gli articoli 3 e 12, se avesse adempite le condizioni ivi indicate.

Art. 5. — Il decreto Reale di concessione non avrà effetto, fino a che la persona a cui la cittadinanza è stata concessa non abbia prestato giuramento di essere fedele al Re, e di osservare lo Statuto e le altre leggi dello Stato.

Chi ha ottenuto la cittadinanza a norma dell'articolo precedente gode dei diritti politici; ma non potrà far parte delle Camere legislative prima che siano decorsi cinque anni dalla data del decreto di concessione.

Art. 6. — La cittadinanza può essere concessa con legge speciale a chi abbia reso segnalati servigi all'Italia.

Art. 7. — Il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, cessa di godere la cittadinanza italiana al compiersi del suo 21 anno, salvo che entro l'anno successivo dichiara di volerla conservare.

Art. 8. — Perde la cittadinanza:

1. chi dichiara di rinunziarvi e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza;

2. chi volontariamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza.

La perdita della cittadinanza nei casi preveduti da questo articolo non esime dagli obblighi del servizio militare.

Art. 9. — Chi ha perduto la cittadinanza a norma degli articoli 7 e 8, la riacquista:

1. se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego dello Stato;

2. Se dichiara di rinunciare alla cittadinanza dello Stato a cui appartiene, e ha stabilito o stabilisce entro l'anno dalla dichiarazione la propria residenza nel Regno;

3. dopo tre anni di residenza nel Regno, o dopo un anno, se ha perduto la cittadinanza nel triennio anteriore al suo ritorno nel Regno.

Il riacquisto della cittadinanza, nei casi indicati ai numeri 2 e 3, è subordinato al permesso del Governo, che può essere dato anche con disposizione generale, udito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 10. — La donna straniera che si marita a un cittadino acquista la cittadinanza, e la conserva anche vedova.

La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, semprechè acquisti quella del marito. In caso di scioglimento del matrimonio la ricupera, se risiede nel Regno o vi rientra, e dichiara in ambedue i casi di voler riacquistare la cittadinanza.

Se non ha figli nati dal detto matrimonio, può riacquistare la cittadinanza anche a norma dell'art. 9.

Art. 11. — Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie, che abbia stabilito o stabilisca la propria residenza all'estero, perde la cittadinanza, secondo le disposizioni dell'articolo precedente; ma può recuperarla secondo le disposizioni medesime.

Se il marito straniero diviene cittadino, la moglie acquista la cittadinanza, quando abbia stabilito o stabilisca la propria residenza nel Regno.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla moglie separata legalmente, che dichiara di voler conservare la propria cittadinanza.

Art. 12. — I figli minori di chi acquista o ricupera la cittadinanza divengono cittadini, salvo che risiedendo all'estero conservino, secondo la legge dello Stato a cui appartengono, la cittadinanza straniera. Il figlio, però, dello straniero per nascita divenuto cittadino, può, entro il 22° anno, dichiarare di eleggere la cittadinanza di origine.

I figli minori soggetti alla patria potestà o alla tutela legale di chi perde la cittadinanza, divengono stranieri, quando abbiano stabilito o stabiliscano all'estero la propria residenza e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli art. 3 e 9.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso che la madre, che esercita la patria potestà o la tutela legale sui figli, abbia una cittadinanza diversa da quella del padre premorto.

Art. 13. — Chiunque risieda nel Regno, e non abbia la cittadinanza italiana, nè quella d'un altro Stato, è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili e agli obblighi del servizio militare.

Art. 14. — E equiparato al territorio del Regno, per gli effetti della presente legge, il territorio delle Colonie italiane, salvo le disposizioni delle leggi speciali che li riguardano.

Art. 15. — Le dichiarazioni prevedute nella presente legge possono esser fatte all'ufficiale di stato civile del Comune, dove il dichiarante ha stabilito o intende stabilire la propria residenza, o ad un regio agente diplomatico o consolare all'estero.

La facoltà di ricevere le dichiarazioni potrà essere estesa dal Governo del Re ad altri pubblici ufficiali.

*Disposizioni transitorie.*

Art. 16. — Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 4 a 15 del Codice civile, l'art. 36 della legge sull'emigrazione 31 gennaio 1901, n. 23, la legge 17 maggio 1906, n. 217 e tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge.

Restano salve le disposizioni delle convenzioni internazionali.

Art. 17. — Coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza anteriormente alla presente legge, senza il godimento dei diritti politici, potranno conseguirlo per decreto reale previo parere favorevole del Consiglio di Stato, quando concorrano le condizioni previste nell'art. 4, salvo la disposizione del capoverso dell'art. 5.

Art. 18. — Lo stato di cittadinanza acquisito anteriorente alla presente legge non si modifica, se non pei fatti posteriori all'entrata in vigore di questa.

Ma coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, hanno uno stato di cittadinanza diverso da quello che loro competerebbe secondo le disposizioni degli articoli precedenti, potranno entro l'anno dichiarare di eleggere la qualità di cittadino o di straniero che sarebbe loro spettata secondo le disposizioni medesime.

Coloro a cui le disposizioni degli articoli precedenti attribuiscono il diritto di eleggere la qualità di cittadino o di straniero, potranno farne la dichiarazione entro un anno dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, anche se i termini siano scaduti, salvo che, potendo fare una dichiarazione analoga in forza della legge anteriore, abbiano ommesso di farla.

Art. 19. — Il Governo stabilirà con decreto reale, udito il parere del Consiglio di Stato, le norme per l'applicazione della presente legge, e il giorno dell'entrata in vigore di essa.